

è ora!



BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

2 FEBBRAIO 2015

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO II N.23

Pena di morte, morire di pena, fine pena mai, amnistia ed indulto

SENSO DI UMANITA'

di **Vincenzo Papadia**

Le idee del socialismo liberale sono state inserite in alcuni articoli della Costituzione italiana sotto la voce dei rapporti civili della Repubblica Italiana. Tra questi di grande rilievo umanitario e per la dignità personale inalienabile v'è il 3° comma dell'art.27 che stabilisce così: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Sic!

Ma se questo è il nostro ordinamento fondamentale ed il metro di misura della nostra civiltà, occorre chiederci che cosa centrano un paio di questione dell'ordinamento penale e di quello giudiziario e penitenziario?

1° L'ergastolo deve essere espunto dalla legislazione penale ordinaria del nostro Paese, perché una fine pena mai, come si giustificerebbe con la rieducazione del recluso o della reclusa condannati, se non gli si offre, a fine pena un recupero alla vita? Insomma, se si è pagato il prezzo dei propri errori alla società, è necessario essere restituiti alla vita nelle condizioni fattuali, per non ricadere in errore. Ci vogliono le istituzioni di sostegno e di assistenza idonea al caso e caso per caso specifico. Perciò, riteniamo che l'ergastolo non corrisponda allo spirito ed alla lettera della costituzione. Inoltre, dobbiamo anche dire che abbiamo trovato una certa sorpresa gradita appena Papa Francesco lo ha espunto dal codice penale dello Stato della Santa Sede. Insomma il Papa-Re ha fatto prima della Repubblica democratica fondata sul lavoro.

In buona sostanza se anche l'Italia ha cancellato dal suo ordinamento la pena di morte, come sanzione penale massima di giustizia esercitata, in nome del popolo italiano, non ha eliminato, però, la bruttura dell'ergastolo e della degradazione morale e fisica dei carcerati detenuti in meno di 3 metri quadrati nelle patrie galere.

Il giustizialismo e la paura di inimicarsi i tagliatori di teste non fa fare un passo avanti alla tolleranza ed al pensiero liberale e socialista della giustizia giusta.

È tempo che il Parlamento non sia solo un bivacco timoroso delle questioni di civiltà,

che non fanno audience o talk show, perché forze massimaliste di destra (Fratelli d'Italia, Lega Nord) e di sinistra (SEL, M5S e molti PD) impediscono di affrontare le questioni dei diritti civili, quando si sta dietro le sbarre.

2° Iniziato, il carcere duro, per battere il terrorismo dei brigatisti rossi è poi sfociato per distruggere i mafiosi. Sono trascorsi 40 anni da quell'invenzione. Ma non ci pare che le mafie (Siciliana, Calabrese, Campana, Pugliese ecc.) con tali metodi siano state sconfitte. Bel più sofisticata è oggi la criminalità organizzata, che dispone di strumenti quanto quelli di uno Stato, e non è certo la manovalanza che fa la storia vera. Però, si continua a insistere nel mantenere il regime carcerario dell'art.41-bis dell'ordinamento carcerario, anche verso soggetti che non farebbe più male ad una mosca (vedasi l'inebetito Provenzano).

Qualche elemento di storia che ci faccia fare memoria dei fatti, come leggesi su Wikipedia. "L'art.41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario venne introdotto dalla legge Gozzini, e riguardava inizialmente soltanto le situazioni di rivolta o altre gravi situazioni di emergenza interna alle carceri italiane. A seguito della strage di Capaci del 23 maggio 1992, dove perse la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della sua scorta, fu introdotto dal d.l. 8 giugno 1992, n.306 (cosiddetto Decreto antimafia Martelli-Scotti), convertito nella legge 7 agosto 1992, n.356, un secondo comma al 41-bis, che consentiva al Ministro della Giustizia di sospendere per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica le regole di trattamento e gli istituti dell'ordinamento penitenziario nei confronti dei detenuti facenti parti dell'organizzazione criminale mafiosa.

Mentre si discuteva la proroga della legge, Leoluca Bagarella, in teleconferenza durante un processo a Trapani, legge un comunicato contro il 41-bis, in cui accusa i politici di non aver mantenuto le promesse (cfr. Papello di Totò Riina). Viene resa pubblica una lettera firmata da 31 boss mafiosi, con alcuni avvertimenti ai loro avvocati che, diventati parlamentari, li hanno dimenticati. In seguito, viene assegnata una scorta ad alcuni di questi avvocati e a Dell'Utri; quest'ultimo dopo alcuni mesi vi rinuncerà. Nel 1995 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) ha visitato le carceri italiane per verificare le condizioni di detenzione dei soggetti sottoposti al regime ex art.41-bis.

Ad avviso della delegazione, questa particolare fattispecie di regime detentivo era risultato il più duro tra tutti quelli presi in considerazione durante la visita ispettiva. La delegazione intravedeva nelle restrizioni

gli estremi per definire i trattamenti come inumani e degradanti. I detenuti erano privati di tutti i programmi di attività e si trovavano, essenzialmente, tagliati fuori dal mondo esterno. La durata prolungata delle restrizioni provocava effetti dannosi che si traducevano in alterazioni delle facoltà sociali e mentali, spesso irreversibili. Id est! La norma aveva carattere di temporaneità: la sua efficacia era limitata ad un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione. La sua efficacia è stata prorogata una prima volta fino al 31 dicembre 1999, una seconda volta fino al 31 dicembre 2000 ed una terza volta fino al 31 dicembre 2002. Dopo 10 anni dalla strage di Capaci, il 24 maggio 2002 il Consiglio dei Ministri approvò un disegno di legge di modifica degli articoli 4-bis e 41-bis che fu poi approvato dal Parlamento come Legge 23 dicembre 2002, n.279 Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, in materia di trattamento penitenziario, prevedendo che il provvedimento ministeriale non poteva essere inferiore ad un anno e non poteva superare i due e che le proroghe successive potessero essere di solo un anno ciascuna; il regime di carcere duro venne esteso anche ai condannati per terrorismo ed eversione. La legge 15 luglio 2009, n.94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha cambiato di nuovo i limiti temporali, tuttora in vigore: il provvedimento può durare quattro anni e le proroghe due anni ciascuna". È solo una tortura! Ed il peggio non è ancora morto! L'inciviltà penitenziaria docet!

3° La clemenza apparteneva ai Papi quando venivano eletti ed essi praticavano l'amnistia e l'indulto, ma anche principi e regnanti spesso erano clementi a fronte di vicende liete. Non così lo Stato italiano che si è imbarbarito inserendo, all'epoca di Mani pulite, ad un certo punto della sua storia, l'art.79 nella costituzione, con L.C. 6 marzo 1992, n.1, e richiedendo per tali istituti di clemenza dello Stato una votazione sull'eventuale disegno di legge di che trattasi, di ciascuna Camera con la misura di due terzi, da votarsi con tale maggioranza articolo per articolo e con votazione finale identica. Capperi? Quando si elegge il Presidente della Repubblica alla quarta votazione con il 50% più uno della maggioranza dei voti validi dell'assemblea plenaria.

Sotto la spinta di Di Pietro et compagni i politici di un'Italia impaurita decise di suicidarsi. Questo tipo di norma così impossibile da praticare non esiste in nessun altro ordinamento democratico dove sempre vige la legge del 51% di J. J. Rousseau del Contratto Sociale. Ma l'Illuminismo ci è lontano. Occorre rincorrere il tempo forse a ritroso, per andare a riprenderselo.

è ora!

Direttore Responsabile
Gianfranco Polillo

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14 Dep. in Cancelleria il 23/06/2014
c/o Avv. R. Tibaldi
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel.: 391.3762521
on-line: www.eorasocialista.it; e-mail: nuovopsi@arubapec.it
stampato in proprio